Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 103

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 26 aprile 1971 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 29 *gennaio* 1971
registrato alla Corte dei conti addì 12 *marzo* 1971
registro n. 10 *Difesa, foglio n.* 376

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione dell'encomio solenne già loro tributato con decreto reale o luogotenenziale:

Regio decreto 22 marzo 1913, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1913, registro n. 43 Guerra, foglio n. 159 (B.U. 1913, disp. straordinaria, pagina 618):

CAVALLERO Emiliano, da Valenza (Alessandria), caporal maggiore.

Decreto luogotenenziale 18 ottobre 1917, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1917, registro n. 64 Guerra, foglio n. 303 (B.U. 1917, disp. 79, pagina 6565):

BONGARZONI Giovanni, da Bolognola (Macerata), aspirante ufficiale.

Decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1918, registro n. 93 Guerra, foglio n. 230 (B.U. 1918, disp. 40, pagina 3242):

FRANCOMANO Giuseppe, da Cerchiara di Calabria (Cosenza), soldato.

Le sopracitate croci al valor militare si intendono conferite con le stesse motivazioni degli encomi solenni.

(3614)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1971, n. **173.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della vicaria di S. Teresa d'Avila, in comune di Ciano d'Enza.

N. 173. Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Reggio Emilia in data 11 aprile 1968, integrato con dichiarazioni 9 novembre successivo e 21 luglio 1970, nonchè con perizia del geometra Azio Marconi del 28 novembre 1967, relativo all'elevazione in parrocchia della vicaria di S. Teresa d'Avila, in frazione Selvapiana del comune di Ciano d'Enza (Reggio Emilia).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 147. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1971, n. **174.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giuseppe lavoratore, nel comune di Fidenza.

N. 174. Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fidenza in data 30 aprile 1965, integrato con dichiarazione del 29 luglio 1968 e con altro decreto del 4 aprile 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Giuseppe lavoratore, in rione Baracca del comune di Fidenza (Parma).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 146. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1971, n. **175.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giovanni apostolo ed evangelista, in Palermo.

N. 175. Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Palermo in data 10 luglio 1966, integrato con dichiarazioni del 24 novembre 1969 e del 5 agosto 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Giovanni apostolo ed evangelista, nel rione C.E.P. di Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 145. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1971, n. **176.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Gaetano da Thiene, nel comune di Atri.

N. 176. Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Teramo e Atri in data 30 marzo 1969, integrato con dichiarazioni 9 dicembre 1969 e 15 settembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Gaetano da Thiene, in frazione Fontanelle del comune di Atri (Teramo). Viene, inoltre, riconosciuta la personalità giuridica della chiesa omonima, sede della parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 144. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1971, n. **177.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia Regina Pacis, in Paceco.

N. 177. Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trapani in data 1° novembre 1969, integrato con dichiarazioni di pari data e del 21 settembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia Regina Pacis, in Paceco (Trapani).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 143. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1971, n. **178.**

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 178. Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1971, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, con sede centrale in Roma, viene autorizzata ad acquistare al convenuto complessivo prezzo di L. 18.500.000 dal sig. Michele Di Lisa le seguenti consistenze immobiliari facenti parte del fabbricato, in corso di ultimazione, sorgente su suolo che, rappresentato catastalmente al foglio n. 66 delle particelle 141-*b* di ca. 93, 142-*B* di ca. 52, 296 di ca. 90,227 di are 4,32 e 228 di are 3,68, è pervenuto ad esso Di Lisa dai germani Quaranta Dante e Renato per atto 27 marzo 1968 del notaio Antonio Pisani di Salerno, ove è stato registrato il 12 aprile 1968 al n. 1391 e trascritto il 2 maggio 1968 ai numeri 11726 d'ordine e 10279 di formalità: 1) locale terraneo di circa mq. 60 al netto dei muri perimetrali e dell'altezza minima netta di ml. 3,10, avente due ingressi l'uno dalla via Duca Guglielmo (e precisamente il secondo dall'angolo verso il palazzo Avella Taiani), l'altro dalla zona di rispetto parallela alla via Duca Guglielmo, confinante nel suo insieme, con via Duca Guglielmo (dalla quale riceve il detto primo accesso) con altro locale terraneo di proprietà del venditore, con zona di rispetto verso proprietà Quaranta (da cui riceve il secondo accesso) e con altro terraneo di proprietà del venditore; 2) appartamento di cinque vani ed accessori (avente l'estensione di circa mq. 144,34) al primo piano avente l'ingresso dalla prima porta a destra di chi sale le scale, confinante con via Duca Guglielmo, con zona di rispetto verso il palazzo Avella, con zona di rispetto verso la proprietà Quaranta, con vanella, con gabbia delle scale e con altro appartamento di proprietà Quaranta. Detto appartamento comunica con il sottostante terraneo descritto innanzi sotto il n. 1) mediante scala a chiocciola in ferro.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 153. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1970.

Limitazione della durata del consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Reggio Emilia con aumento del relativo contributo statale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e sulla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto il regio decreto 21 luglio 1904, n. 432, con il quale venne costituito un consorzio tra lo Stato e la provincia di Reggio Emilia, allo scopo di promuovere il rimboschimento e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati nei terreni, della provincia medesima, sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici;

Visto il decreto presidenziale 11 marzo 1958, con il quale il contributo statale a favore di detto consorzio venne elevato, a tempo indeterminato, fino a lire 3.000.000 annui;

Vista la deliberazione n. 26 del 20 luglio 1965, con la quale il consiglio provinciale di Reggio Emilia determinò di elevare il contributo annuo della provincia, a favore del consorzio di rimboschimento, a L. 5.000.000, per un periodo decennale, fino all'anno 1975;

Constatato che, in relazione a tale deliberato, con decreto presidenziale 1° settembre 1967, venne disposto l'analogo aumento del contributo statale, limitando al quinquennio 1966-1970 la durata del relativo impegno di spesa;

Considerata, quindi, la opportunità di prorogare ulteriormente l'adesione dello Stato al mantenimento della misura contributiva di L. 5.000.000, a favore del predetto consorzio, per il successivo quinquennio 1971-1975;

Attesa la necessità di determinare, tuttavia, la scadenza degli impegni di spesa a carico del bilancio statale, già assunti a tempo indeterminato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1971, è revocato l'impegno di spesa assunto, a tempo indeterminato, con il decreto presidenziale 11 marzo 1958 citato nelle premesse.

La durata del consorzio di rimboschimento — costituito tra lo Stato e la provincia di Reggio Emilia con regio decreto 21 luglio 1904, n. 432 — viene pertanto prorogata e limitata al solo quinquennio 1971-1975. Lo Stato conferisce al consorzio il contributo annuo di L. 5.000.000.

L'erogazione di detto contributo annuo è subordinata comunque al versamento della medesima quota da parte dell'amministrazione provinciale di Reggio Emilia.

Le quote annue del contributo statale graveranno, nei futuri anni finanziari 1971-1972-1973-1974 e 1975, sui capitoli corrispondenti al capitolo 5603 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1970

SARAGAT

NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1971
Registro n. 2 Corpo forest. Stato, foglio n. 375

(3880)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1971.

Determinazione dei valori e delle caratteristiche tecniche della serie di francobolli celebrativi della teleselezione da utente su tutto il territorio nazionale.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 854, con il quale è stata autorizzata la emissione anche di una serie di francobolli celebrativi del completamento della teleselezione da utente su tutto il territorio nazionale;

Decreta:

Articolo unico

La serie di francobolli di cui alle premesse è composta di due valori, nei tagli da L. 25 e L. 90.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, filigranata in chiaro a tappeto di stelle; formato carta: mm. 40 × 30; formato stampa: mm. 36 × 26; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; tiratura: quindici milioni di esemplari da L. 25 e otto milioni di esemplari da L. 90; colori: verde e rosso, per il valore da L. 25, blu e rosso, per quello da L. 90; quartino: 40 esemplari.

La vignetta, unica per ambedue i valori, poggia sul lato lungo del formato ed e composta da un gioco di fasci di linee che, proiettandosi da punti diversi, si aprono a raggiera, intersecandosi tra loro e dando la sensazione di più piani sovrapposti, a mezzo della diversa tonalità di colore — che è verde nel valore da L. 25 e blu in quello da L. 90 — data ad ogni fascio. L'ultimo di questi piani, formato da linee bianche il cui vertice parte dall'angolo alto di destra, taglia in vari settori il fondo a mezza tinta, che fa da piano a tutta la composizione, simboleggiante, con la sua strutturazione, il ramificarsi della rete telefonica teleselettiva italiana. Rende più comprensibile il concetto il mezzo disco combinatore di un apparecchio telefonico, posto nella parte destra della vignetta. La disposizione delle leggende è identica in ambedue i valori: in alto a sinistra, su tre righe ed in colore rosso, la leggenda « COMPLETAMENTO - RETE TELEFONICA - TELESELETTIVA »; in basso a sinistra, anch'essa in color rosso, la parola « ITALIA », preceduta dall'indicazione del valore, in bianco.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1971

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1971
Registro n. 18 Poste e telecom., foglio n. 124

(3922)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1971.

Istituzione presso l'ambasciata d'Italia in Stoccolma (Svezia) di una cancelleria consolare.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30, 39 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

E' istituita presso l'ambasciata d'Italia in Stoccolma (Svezia) una cancelleria consolare con decorrenza 1° gennaio 1972 e con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato escluse le provincie di Bohusland, Dalsland, Halland, Alvsborg, Skaraborg, Värmland, Kristianstad, Malehus, Goteborg.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1971

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1971
Registro n. 33, foglio n. 323

(3879)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1971.

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Sardegna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 1789 in data 1° ottobre 1970, con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo, è stata ricostituita presso il provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna, la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Vista la lettera n. 04895 in data 2 febbraio 1971 con la quale il prefetto di Cagliari ha designato quale membro della citata commissione regionale, il vice prefetto dott. Aldo Longo, in sostituzione del dott. Cesare Roddi;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Aldo Longo, designato dal prefetto di Cagliari, è nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Sardegna, in sostituzione del dott. Cesare Roddi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(3875)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1971.

Modificazione in « Eurofiduciaria S.p.a. » della denominazione sociale della « Società fiduciaria gestioni patrimoniali e revisioni aziendali FI.GE.RE.A. - S.p.a. », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto interministeriale 25 marzo 1969, con il quale la S.p.a. « Società fiduciaria gestioni patrimoniali e revisioni aziendali FI.GE.RE.A. - S.p.a. », con sede in Roma, è stata autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi delle citate norme;

Vista la deliberazione 28 ottobre 1970, adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha modificato la denominazione sociale suindicata in « Eurofiduciaria S.p.a. » e la successiva comunicazione-istanza del 27 novembre 1970;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla variazione suindicata della denominazione sociale;

Decreta:

La denominazione sociale della Società per azioni « Società fiduciaria gestioni patrimoniali e revisioni aziendale FI.GE.RE.A. - S.p.a. », con sede in Roma, viene modificata in « Eurofiduciaria S.p.a. ».

A decorrere dalla data del presente decreto, l'autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, accordata con il precedente decreto 25 marzo 1969, si intende riferito a quest'ultima denominazione, salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni anteriormente compiute dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1971

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per la grazia e giustizia
COLOMBO

(3935)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1971.

Ricostituzione del collegio sindacale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali;

Visti gli articoli 24, secondo comma, lettera *c*), e 29 della legge predetta relativi alla composizione e alla nomina del collegio sindacale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

Visti i risultati delle elezioni dei membri effettivi e supplenti del predetto collegio sindacale in rappresentanza delle categorie dei commercianti fissi e ausiliari del commercio e della categoria dei venditori ambulanti, da parte dell'assemblea nazionale della citata federazione in data 6 dicembre 1970, quali si rilevano dai verbali delle operazioni elettorali rimessi dalla federazione medesima con la nota n. 23413 del 16 dicembre 1970;

Vista la nota n. 104403 del 18 marzo 1971, con la quale il Ministero del tesoro ha designato i propri rappresentanti, effettivo e supplente, nel predetto organo di controllo;

Ritenuto di procedere alla ricostituzione del collegio sindacale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, scaduto per decorso quadriennio;

Decreta:

Il collegio sindacale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali è composto dai seguenti membri:

Florio dott.ssa Flora in Ferrante, membro effettivo con funzioni di presidente e Bassani dott.ssa Rosa, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Spina dott. Michele, membro effettivo e Di Tanno dott.ssa Antonia, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Sala Giuseppe e Celani Ruggero, membri effettivi, e Onofrj Gaetano, membro supplente, eletti dall'assemblea nazionale in rappresentanza dei commercianti fissi e ausiliari del commercio;

Anelli Fortunato, membro effettivo e Armanetti Arturo, membro supplente, eletti dall'assemblea nazionale in rappresentanza dei venditori ambulanti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3952)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1971.

Nomina degli esperti nei consigli di amministrazione di alcune casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani e, in particolare, l'art. 11 della legge medesima, nel testo modificato dall'art. 3 della legge 9 febbraio 1966, n. 27;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina dell'esperto nel ramo amministrativo ed assistenziale in seno ai consigli di amministrazione delle casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani, in corso di rinnovo per scadenza del mandato;

Viste le proposte fatte dalla Federazione nazionale delle casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani;

Decreta:

Per ciascuna delle sottoelencate casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani è nominato, in seno al consiglio di amministrazione, il membro esperto nel ramo amministrativo ed assistenziale nella persona di seguito indicata per ognuna di esse:

Cassa mutua provinciale di Bologna:
Cioni cav. uff. Bruno.

Cassa mutua provinciale di Genova:
Bortolani Leonardo.

Cassa mutua provinciale di Napoli:
Monda avv. Andrea.

Cassa mutua provinciale di Macerata:
Feliziani dott. Domenico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3953)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1971.

Modifica dell'orario di borsa per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle borse di commercio;

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748, riguardante il calendario e l'orario di borsa;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, concernente modifiche sull'ordinamento delle borse valori;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 406, concernente la ricostituzione del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, recante nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e la istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 12 novembre 1970, che fissa il calendario di borsa per l'anno 1971;

Vista la lettera n. 10629 dell'8 aprile 1971 dell'Ufficio italiano dei cambi intesa a promuovere la modifica dell'attuale calendario di borsa, per quanto riguarda l'orario di chiamata al listino delle valute estere, al fine di realizzare la simultaneità della chiamata stessa in tutti i Paesi membri della C.E.E.;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 3 maggio 1971, l'orario per le contrattazioni dei titoli e valute estere presso le borse valori, in tutti i giorni stabiliti dal calendario di borsa approvato con il decreto ministeriale 29 ottobre 1970, avrà inizio alle ore 10 e termine alle ore 13,45.

Nel periodo in cui è in vigore l'ora legale, il termine della riunione di borsa viene protratto alle ore 14,45, esclusivamente per la chiamata del listino di chiusura delle valute estere.

Art. 2.

La chiamata del listino di chiusura delle valute estere avrà inizio alle ore 13,15 e termine alle ore 13,45.

Nel periodo in cui è in vigore l'ora legale, la chiamata stessa avrà inizio alle ore 14,15 e termine alle ore 14,45.

Art. 3.

In tutti i giorni non festivi di borsa chiusa, esclusi comunque i giorni di sabato, anche durante il periodo delle ferie estive in calendario, nonchè nei giorni di sospensione per qualsiasi altro motivo delle operazioni nelle borse valori, le borse valori di Milano e di Roma resteranno aperte per la quotazione ufficiale di chiusura delle valute estere, ai sensi del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, e dei biglietti di Stato e di banca esteri, ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, osservando gli stessi orari indicati nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(4006)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di lingua e letteratura francese (posto convenzionato) presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Macerata.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Macerata, è vacante la cattedra di lingua e letteratura francese (posto convenzionato), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3990)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 69-VA ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio d'identificazione « 69-VA », a suo tempo assegnato alla ditta Cassinera Albino, con sede in Gallarate (Varese), via Donatello n. 7.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri otto analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Varese.

(3832)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 2-PE »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Russi Federico, con sede in Pescara, corso Italia n. 138, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 2-PE » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Pescara.

(3831)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 15-AR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Squarcialupi Andrea, con sede in Arezzo, vicolo della Minerva n. 48, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 15-AR » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Arezzo.

(3833)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Abilitazione di azienda di credito

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1971, la Banca di Lucania - S.p.a., con sede in Potenza, è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(3987)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 5 marzo 1971 al 18 marzo 1971 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 467/71 e n. 521/71 ai prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi.

Periodo dal 5 marzo 1971 all'11 marzo 1971

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M (1 u.c. = lire italiane 625) 1
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	22,00
	- gli altri paesi terzi	27,00
10.01 B	Frumento duro	26,00
10.02	Segala	40,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca	5,00
	- gli altri paesi terzi	10,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625)
		I
10.04	Avena	10,00
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- il Liechtenstein e la Svizzera	15,50
	- gli altri paesi terzi	22,50
10.07 C	Sorgo	15,00
ex 11.01 A	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (2)	76,00
	- la zona III (2)	81,00
	- la zona IV (2)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00
	- tenore in ceneri da 521 a 600	66,00
	- tenore in ceneri da 601 a 900	61,00
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV (2)	69,00
	- gli altri paesi terzi	57,00
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	51,50
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	45,50
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	58,50
	- tenore in ceneri da 701 a 1150	51,50
	- tenore in ceneri da 1151 a 1600	46,00
	- tenore in ceneri da 1601 a 2000	40,00
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro:	
	- tenore in ceneri ad 0 a 1500:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (2)	76,00
	- la zona IV b) (2)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (2)	76,00
	- la zona IV b) (2)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00

Periodo dal 12 marzo 1971 al 18 marzo 1971

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) 1
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	22,00
	- gli altri paesi terzi	27,00
10.01 B	Frumento duro	26,00
10.02	Segala	40,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca	5,00
	- gli altri paesi terzi	10,00
10.04	Avena	10,00
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- il Liechtenstein e la Svizzera	15,50
	- gli altri paesi terzi	22,50
10.07 C	Sorgo	15,00
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (2)	76,00
	- la zona III (2)	81,00
	- la zona IV (2)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00
	- tenore in ceneri da 521 a 600	66,00
	- tenore in ceneri da 601 a 900	61,00
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV (2)	69,00
	- gli altri paesi terzi	57,00
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	51,50
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	45,50
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	58,50
	- tenore in ceneri da 701 a 1150	51,50
	- tenore in ceneri da 1151 a 1600	46,00
	- tenore in ceneri da 1601 a 2000	40,00
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro:	
	- tenore in ceneri ad 0 a 1500:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (2)	76,00
	- la zona IV b) (2)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (2)	76,00
	- la zona IV b) (2)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00

NOTE

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.

(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.

ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano.

ZONA III: *a*) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.

ZONA IV: *a*) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3584)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° novembre 1970 al 31 gennaio 1971 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti previsti dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 122/67 (settore uova).

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo in lire italiane per kg salvo diversa indicazione: Prelievo	Supplemento prelievo
04.05		Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:		
		A. uova in guscio, fresche o conservate:		
		I. uova di volatili da cortile:		
	01	a. uova da cova (*a*)	8,30 (per pezzo)	zero
		b. altre:		
	02-03-05	1. di galline	92,40	85,30 (*b*)
	07	2. di anatre, oche, tacchine e faraone	92,40	85,30 (*b*)
		B. uova sgusciate e giallo d'uova:		
		I. atti ad usi alimentari:		
		a. uova sgusciate:		
	15	1. essiccate	391,70	343,75 (*c*) (*d*)
	18	2. altre	107,10	140,60 (*c*) (*e*)
		b. giallo d'uova:		
	22	1. liquido	188,45	156,25 (*c*) (*f*)
	25	2. congelato	201,40	78,10 (*c*) (*g*)
	28	3. essiccato	397,20	375,00 (*c*) (*h*)

(*a*) Sono ammesse in questa voce soltanto le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dagli Organi competenti delle Comunità Europee.

(*b*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Polonia, Finlandia, Repubblica Sud Africa, Australia o Romania.

A decorrere dal 20 novembre 1970 il supplemento di prelievo è ridotto a lire 59,70, ad eccezione dei prodotti originari dalla Spagna e dall'Ungheria ai quali, fino al 12 dicembre 1970, si applica un supplemento di prelievo di lire 85,30.

(*c*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dall'Austria.

(*d*) Per i prodotti originari dalla Repubblica popolare cinese il supplemento di prelievo è di lire 601,55.

(*e*) Per i prodotti originari dalla Repubblica popolare cinese il supplemento di prelievo è di lire 171,90.

(*f*) Per i prodotti originari dalla Repubblica popolare cinese, Gran Bretagna, Jugoslavia, Etiopia o Svizzera il supplemento di prelievo è di lire 281,25.

(*g*) Per i prodotti originari dalla Repubblica popolare cinese, Gran Bretagna, Jugoslavia, Cecoslovacchia o Svizzera il supplemento di prelievo è di lire 281,25.

(*h*) A decorrere dal 31 gennaio 1971 il supplemento di prelievo è aumentato a lire 512,50.

(3138)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esame a sedici posti di aiutante aggiunto nel ruolo del personale di sorveglianza della carriera esecutiva dell'amministrazione penitenziaria.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 10 ottobre 1962, n. 1494, sul riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli istituti di rieducazione per minorenni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, relativa all'assunzione obbligatoria delle varie categorie di invalidi, vedove e orfani;

Atteso che alla fine del 1969 le vacanze nel ruolo del personale di sorveglianza della carriera esecutiva dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena ammontavano a venticinque unità di cui diciannove al 31 dicembre 1968 e sei al 31 dicembre 1969;

Visto l'art. 352 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale si dispone che i posti riservati ai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia, che rimanessero eventualmente non utilizzati per mancanza di aspiranti sono conferiti mediante i normali pubblici concorsi;

Considerato che tre dei quattro sottufficiali che hanno chiesto il passaggio nel ruolo di sorveglianza per i posti disponibili al 31 dicembre 1968 (verbale della commissione centrale n. 98 del 2 ottobre 1969) hanno successivamente rinunziato;

Che per i posti resisi vacanti entro il 1969 non è stata presentata alcuna domanda da parte dei sottufficiali del Corpo predetto;

Ritenuto che dopo aver provveduto ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, alla riserva dei posti non ancora coperti (tre invalidi per servizio, quattro invalidi del lavoro e un sordomuto) risultano al 31 dicembre 1969 disponibili nel ruolo di sorveglianza sedici posti, conferibili mediante pubblico concorso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi alle carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa alle norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1267, recante provvedimenti in materia di imposta di bollo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a sedici posti di aiutante aggiunto (ex coeff. 157) nel ruolo del personale di sorveglianza della carriera esecutiva dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena, per cittadini di ambo i sessi.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso di diploma d'istituto di istruzione secondaria di 1° grado;

b) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°, salvo quanto è stabilito dalle vigenti disposizioni sulla elevazione del limite massimo di età;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

f) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti od imperfezioni fisiche;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare, nei riguardi degli aspiranti di sesso maschile;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati alla lettera *d)* dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata secondo il modello allegato al presente decreto, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni, successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena - Ufficio IV.

Non si terra conto delle domande che per qualsiasi causa perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine perentorio sopra indicato anche se spedite per posta o con altri mezzi entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dall'ufficio competente a riceverle.

Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quali dei titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome e lo stato civile. Le candidate coniugate devono indicare con esattezza il cognome assunto per effetto del matrimonio, seguito dal nome e cognome da nubile;

2) il luogo e la data di nascita;

3) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e della relativa data;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

5) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, ove si tratti di aspirante di sesso maschile;

7) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

8) di essere di sana e robusta costituzione ed immune da difetti o da imperfezioni fisiche tali da pregiudicare le funzioni della qualifica alla quale aspirano;

9) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

10) la propria residenza e il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Qualora la domanda non sia conforme alle suddette prescrizioni, il Ministero assegnerà un breve termine per la regolarizzazione.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 2 è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti, nonchè per gli addetti ad operazioni di bonifica di mine;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951; dalla Somalia, limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950; dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) ad anni 39 nei confronti:

a) dei combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, ovvero promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, quella costituita almeno da sette figli viventi, compresi tra essi anche i caduti di guerra;

4) del periodo di tempo compreso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali.

Le elevazioni previste dai numeri e lettere precedenti si cumulano, purchè nel complesso non si superino quaranta anni di età.

Il limite massimo di età è infine elevato, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante:

A) ad anni quaranta:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) alla data del 18 giugno 1953;

B) ad anni cinquantacinque, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra per fatti d'armi verificatisi in Africa orientale a partire dal 16 gennaio 1935 o per le operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, per i mutilati ed invalidi civili di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato ed anche in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, semprechè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª o nelle voci da 3 a 6 della categoria 10ª, della tabella a) allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella b) allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata dalla legge 5 marzo 1963, n. 367, e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482; per gli invalidi per servizio, del lavoro, per gli orfani e le vedove di guerra, per servizio e per lavoro, per gli invalidi civili e per le altre categorie previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato, degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 5.

L'esame consiste in una prova attitudinale, in prove culturali e in una prova pratica di dattilografia.

L'esito favorevole della prova attitudinale è condizione di ammissibilità alle altre prove.

La prova attitudinale si svolgerà presso la sede dei corsi della scuola di formazione del personale per la rieducazione dei minorenni ed avrà la durata ordinaria di uno o due giorni.

Detta prova consiste nella compilazione di un questionario comprendente quesiti di carattere autobiografico, in esercitazioni di gruppo, in colloqui individuali od in esami attitudinali, ed è diretta ad accertare il possesso da parte del candidato dei requisiti di personalità per lo svolgimento dello specifico compito professionale.

Le prove scritte di cultura verteranno sulle seguenti materie:

1) nozioni elementari di pedagogia applicata ai rapporti della vita familiare;

2) nozioni elementari di legislazione sulla istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni (decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, modificato dalla legge di conversione 27 maggio 1935, n. 835, dal regio decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1802, e dalla legge 25 luglio 1956, n. 888).

La prova orale avrà per oggetto, oltre alle materie delle prove scritte, le seguenti altre materie:

1) regolamento per gli istituti di prevenzione e pena (approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 787) e regolamento per il funzionamento delle case di rieducazione per minorenni (approvato con regio decreto 4 aprile 1939, n. 721, modificato dai decreti presidenziali 12 agosto 1951, n. 982, e 1° dicembre 1952, n. 4486);

2) nozioni elementari sull'ordinamento politico e amministrativo della Repubblica;

3) nozioni sulla legge per la protezione e per l'assistenza della maternità ed infanzia (testo unico approvato con regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316; nuove disposizioni sull'ordinamento dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e infanzia — regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 2008 —; regolamento sulla protezione e assistenza della maternità e infanzia approvato con regio decreto 15 aprile 1926, n. 718);

4) nozioni di storia contemporanea dalla prima guerra mondiale in poi;

5) nozioni di geografia fisica, politica ed economica dell'Italia.

Art. 6.

La commissione esaminatrice, composta a termine dell'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e dall'art. 8 della legge 10 ottobre 1962, n. 1494, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Gli esami del concorso si svolgeranno nella sede e nei giorni che saranno indicati con successivo decreto ministeriale. Del diario delle prove sarà data comunicazione ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dello inizio di esse e, inoltre, sarà dato avviso nel medesimo termine nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione della data di tale prova, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima.

La prova orale e la prova pratica si svolgeranno congiuntamente e non s'intenderanno superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

Il concorso si svolgerà con l'osservanza delle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e delle relative norme di esecuzione, nonchè di quelle contenute nella legge 10 ottobre 1962, n. 1494.

Art. 7.

I candidati ammessi a partecipare al concorso dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, al momento delle prove scritte e di quella orale, uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) carta di identità;
2) libretto ferroviario;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto;
7) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma dell'aspirante apposta su di essa, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza, di cui fossero eventualmente in possesso, per la formazione della graduatoria, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena - Ufficio IV, entro il termine perentorio di giorni venti, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli (art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno il prescritto titolo comprovante detta partecipazione;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), e militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, gli ex prigionieri delle Nazioni Unite, gli ex prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, gli ex prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati già addetti alla bonifica dei campi minati, al dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazione, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e gli ex combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, in carta da bollo, il prescritto titolo di appartenenza ad una delle categorie sopra indicate;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in bollo, rilasciata dalla competente direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria o la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale del servizio presso la quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno presentare un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione e l'indicazione del numero del proprio ruolo;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici o nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, le vedove di guerra e gli orfani e le vedove dei caduti per causa di servizio, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani ed alle vedove di guerra, se iscritti negli elenchi di tale ente, o il certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma della legge 24 febbraio 1953, n. 142, se orfani o vedove di caduti per causa di servizio;

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata.

I profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia e della Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione, su carta da bollo;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare mediante certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *q*), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi, fra questi compresi quelli caduti in guerra;

s) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, in carta bollata, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

t) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) dovranno produrre un certificato su carta bollata, da cui risulti che il 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto istituto;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato il servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare competente.

Art. 9.

Espletate le prove del concorso la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. Tale votazione è determinata sommando la media ottenuta nelle prove scritte e i voti riportati nella prova orale e in quella pratica di dattilografia.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza e precedenza a parità di merito e di quelle che prevedono riserve di posti a favore di particolari categorie di cittadini (mutilati e invalidi di guerra, per fatti di guerra e per servizio e categorie equiparate, ex combattenti e categorie equiparate, profughi).

Le riserve sopraindicate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se in relazione a tale limite si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 10.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a trasmettere al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena - Ufficio IV - nel termine perentorio di trenta giorni, che decorreranno dal giorno successivo a quello in cui riceveranno l'invito, i seguenti documenti tutti in carta da bollo:

1) titolo originale di studio di cui all'art. 2, lettera *a*) ovvero il certificato diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale. In luogo del diploma originale può essere prodotta copia del diploma stesso, debitamente autenticata, anche se ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o dal segretario comunale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale l'aspirante deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

2) estratto dell'atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 4.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani nati in territori non compresi nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

4) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e li godeva, altresì, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificati dei carichi pendenti rilasciati dalla pretura e dalla procura della Repubblica competenti;

7) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre Nel certificato stesso dovrà essere precisato che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, o invalidi per servizio o invalidi civili produrranno un certificato medico, rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, contenente, tra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, e dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado di invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

8) fotografia recente del candidato, a mezzo busto, applicata su un foglio di carta da bollo, con firma autenticata dal sindaco o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato o da un notaio;

9) per i candidati di sesso maschile, uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), rilasciata dall'autorità competente;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare rilasciato dal distretto militare competente se assegnati in forza ai distretti (Esercito ed Aeronautica); certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente se assegnati in forza alle capitaneria di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima;

e) per i candidati che abbiano diritto al rinvio del servizio militare per motivi di studio, copia o estratto del foglio matricolare rilasciato dalla competente autorità militare;

10) una dichiarazione da cui risulti il servizio eventualmente prestato in precedenza presso l'amministrazione dello Stato, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704.

I documenti di cui ai precedenti numeri: 3) (certificato di cittadinanza italiana); 4) (certificato di godimento dei diritti politici); 5) (certificato generale del casellario giudiziale); 6) (certificati dei carichi pendenti); 7) (certificato medico) e 8) (fotografia su carta da bollo) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito a presentarli.

La legalizzazione della firma occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, nei detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e alla legge 18 marzo 1958, n. 228.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, i quali siano impiegati civili di ruolo dello Stato, anche se in prova, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art. 10;

1) copia dello stato di servizio in carta bollata, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella del termine suindicato, contenente l'indicazione delle note di qualifica riportate dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che si trovino alle armi per servizio di leva o di carriera continuativa e quelli in servizio di polizia presso le forze armate dello Stato, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificati dei carichi pendenti;

5) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono su carta da bollo, attestante la condotta in servizio e l'idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

L'amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Sono esonerati da detto periodo di prova coloro che provengano da una carriera corrispondente della stessa o di altra amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica di aiutante aggiunto.

I vincitori del concorso sono tenuti a frequentare i corsi di formazione.

Durante il periodo di prova i suddetti godranno di un assegno mensile lordo pari a 1/12 dello stipendio annuo lordo iniziale della qualifica loro attribuita (ex coeff. 157) e delle indennità e assegni mensili previsti dalle norme in vigore.

Al personale di ruolo, proveniente dalla stessa o da altra amministrazione e fornito di stipendio superiore, sarà attribuito un assegno personale pari alla differenza fra i due stipendi, mentre al personale non di ruolo saranno corrisposti gli assegni spettanti nella nuova qualifica.

Compiuto il periodo di prova, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego. Ai nominati in ruolo sarà attribuito il trattamento economico iniziale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1970

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1971
Registro n. 13 *Grazia e giustizia, foglio n.* 142

(Schema di domanda)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena - Ufficio IV - ROMA

Il sottoscritto . . (1), residente (oppure domiciliato) a . (prov. .) in via . ., chiede di essere ammesso al concorso a sedici posti di aiutante aggiunto in prova (ex coeff. 157), nel ruolo del personale di sorveglianza della carriera esecutiva dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena, indetto con decreto ministeriale 20 giugno 1970.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . . (prov. . . . .) il . . . . . (2);

b) è fornito del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . nel mese . . . . . 19 . ;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . oppure (3);

e) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente: . . . . (4);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali; oppure (5);

g) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti e imperfezioni fisiche (6);

h) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

i) tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate a . . . . . . (7);

l) ha prestato (o presta) servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (8).

Data . . . .

Firma (9)
. . . .

(1) Le candidate che siano coniugate indichino, nell'ordine, il cognome assunto per effetto del matrimonio, il nome di battesimo e il cognome di origine preceduto dalla parola « nata »;

(2) Coloro che hanno superato il 32° anno di età devono indicare il titolo o i titoli previsti dall'art 4 del bando di concorso, che danno diritto alla eventuale elevazione del limite massimo di età;

(3) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime indicarne i motivi;

(4) (Soltanto per i candidati di sesso maschile). Nel caso essi siano stati giudicati temporaneamente o permanentemente non idonei al servizio militare dovranno dichiarare l'infermità che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti;

(5) Indicare le eventuali condanne riportate, anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione, con gli estremi del relativo provvedimento;

(6) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati od invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione;

(7) Eventuali successive variazioni di recapito dovranno essere comunicate tempestivamente;

(8) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego;

(9) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autenticazione da parte del notaio o del segretario comunale ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(3812)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato di terza classe in prova presso l'osservatorio astronomico di Roma

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1970, registro n. 86, foglio n. 44, con il quale è stato indetto un concorso per esami a un posto di tecnico laureato di 3ª classe in prova (ex coeff. 271), carriera direttiva, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Roma;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, e in particolare l'art. 30, il quale ha introdotto una nuova disciplina dei concorsi per l'accesso alle qualifiche del personale tecnico degli osservatori astronomici;

Ravvisata la necessità di adeguare il predetto decreto ministeriale 20 dicembre 1969 alle sopravvenute disposizioni di cui al citato art. 30 della legge 3 giugno 1970, n. 380;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 20 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1970, registro n. 86, foglio n. 44, con il quale è stato indetto un concorso per esami ad un posto di tecnico laureato di terza classe in prova (ex coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico degli osservatori astronomici, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Roma, è modificato nel senso indicato dagli articoli seguenti.

Art. 2.

E' indetto un concorso per titoli ed esami ad un posto di tecnico laureato di terza classe in prova (ex coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico degli osservatori astronomici, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Roma.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di diploma di laurea in fisica o in ingegneria;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica), cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 40 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da un altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 4, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine suddetto.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del citato art. 4.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso ed i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 7.

Il concorso è per titoli ed esami.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione.

Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica ed una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Sono ammessi alle prove orale e pratica i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta. Le prove orale e pratica non s'intendono superate se i candidati non ottengano la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati sul Bollettino ufficiale Parte II - del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 8, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta da bollo.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta da bollo, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta da bollo contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 4, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 3.

I concorrenti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

f) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta da bollo, ovvero certificato di esito di visita di leva in carta da bollo.

I documenti di cui alle lettere c), *d*), *e*) *ed f*) *devono* essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico); devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) *estratto dell'atto di nascita;*

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi *risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante* citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1971
Registro n. 20, *foglio n.* 58

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. . sottoscritt . . . . (*a*), nat . a . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . ., chiede di essere ammess . a partecipare al concorso per titoli ed esami ad un posto di tecnico laureato di terza classe in prova (ex coeff. 271) - carriera direttiva - con assegnazione all'osservatorio astronomico di Roma, concorso indetto con decreto ministeriale 15 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1971, registro n. 20, foglio n. 58, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 103 del 26 aprile 1971.

A tal fine . . sottoscritt . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . . .;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non avere procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente diploma di laurea . . . .;

6) di non aver mai prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*e*);

7) di non essere stato destituit o dispensat dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarat . decadut . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*f*).

sottoscritt dichiara, inoltre, di avere titolo all'elevazione del limite massimo di età perchè (*g*)

sottoscritt dichiara, altresì, di essere residente nel comune di (provincia di), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*h*):
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

sottoscritt allega i documenti relativi ai seguenti titoli di merito (*i*):

Luogo e data

Firma (*l*)

(*a*) cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(*c*) in caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) in caso contrario, indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) in caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*f*) da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*g*) da compilarsi ad opera dei soli candidati che superino il 40° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

(*h*) l'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*i*) si terrà conto dei soli titoli documentati entro il termine previsto per la presentazione delle domande.

(*l*) la firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

Ottica geometrica.

L'approssimazione geometrica dell'ottica; la velocità della luce e sua misura; le leggi di Cartesio; specchi piani e sferici; fasci sottili di raggi; l'approssimazione di Gauss; diottri piani e sferici; l'indice di rifrazione e sua misura; lenti sottili; sistemi ottici centrati: punti cardinali; lenti grosse; i limiti dell'ottica geometrica; le aberrazioni di cromatismo, di sfericità, di astigmatismo, di coma, di curvatura di campo, di distorsione.

Nozioni di fotometria.

L'occhio dal punto di vista fisico; cenni di tecnica fotografica; la lente d'ingrandimento; gli oculari; il cannocchiale astronomico e quello terrestre; i telescopi: cerchio meridiano, riflettori equatoriali, riflettori-celostata; cenni sulla correzione delle aberrazioni; strumenti ausiliari: micrometri, microscopi, microfotometri; unità energetiche e fotometriche della radiazione; sistemi di magnitudini; filtri.

Ottica fisica.

Le onde elettromagnetiche; la riflessione e la rifrazione secondo l'ottica ondulatoria; i principali fenomeni di diffrazione; potere risolutivo di strumenti ottici; i principali fenomeni di interferenza; i principali fenomeni di polarizzazione; effetti magneto-ottici.

Spettroscopia.

Processi di emissione della radiazione; il corpo nero; vari tipi di spettroscopi a prisma; vari tipi di spettroscopi a reticolo; potere risolutivo degli spettroscopi; spettrografia e quantometria.

(3814)

Concorso a due posti di tecnico laureato di terza classe in prova presso l'osservatorio astronomico di Pino Torinese

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1970, registro n. 69, foglio n. 56, con il quale è stato indetto un concorso per esami a due posti di tecnico laureato di 3ª classe in prova (ex coeff. 271), carriera direttiva, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Pino Torinese (Torino);

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, e in particolare l'art. 30, il quale ha introdotto una nuova disciplina dei concorsi per l'accesso alle qualifiche del personale tecnico degli osservatori astronomici;

Ravvisata la necessità di adeguare il predetto decreto ministeriale 21 gennaio 1970 alle sopravvenute disposizioni di cui al citato art. 30 della legge 3 giugno 1970, n. 380;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 21 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1970, registro n. 69, foglio n. 56, con il quale è stato indetto un concorso per esami a due posti di tecnico laureato di terza classe in prova (ex coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico degli osservatori astronomici, posti di ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Pino Torinese (Torino) è modificato nel senso indicato dagli articoli seguenti.

Art. 2.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a due posti di tecnico laureato di terza classe in prova (ex coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico degli osservatori astronomici, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Pino Torinese (Torino).

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di diploma di laurea in matematica o in fisica o in ingegneria;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica), cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 40 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da un altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 4, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine suddetto.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del citato art. 4.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso ed i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 7.

Il concorso è per titoli ed esami.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione.

Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica ed una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Sono ammessi alle prove orale e pratica i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta. Le prove orale e pratica non s'intendono superate se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Per la svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati sul Bollettino ufficiale Parte II - del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 8, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta da bollo.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta da bollo, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta da bollo contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 4, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 3.

I concorrenti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

f) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta da bollo, ovvero certificato di esito di visita di leva in carta da bollo.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1971
Registro n. 20, *foglio n.* 57

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV
- Viale Trastevere — 00100 ROMA

. sottoscritt . . (*a*), nat . . a . (provincia di . .) il . ., chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso per titoli ed esami a due posti di tecnico laureato di terza classe in prova (ex coeff. 271), carriera direttiva, con assegnazione all'osservatorio astronomico di Pino Torinese (Torino), concorso indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1971, registro n. 20, foglio n. 57, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 26 aprile 1971.

A tal fine . . . sottoscritt . . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . . . . . ;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non avere procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente diploma di laurea . . . . ;

6) di non aver mai prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*e*);

7) di non essere stato destituit . . . o dispensat . . . dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarat . . . decadut . . . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione . . . . (*f*).

. . . sottoscritt . . . dichiara, inoltre, di avere titolo all'elevazione del limite massimo di età perchè (*g*) . . . . . .

. . . sottoscritt . . . dichiara, altresì, di essere residente nel comune di . . . . (prov. di . . . .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*h*): . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. . . sottoscritt . . . allega i documenti relativi ai seguenti titoli di merito (*i*): . . . . .

Luogo e data . . . .

Firma (*l*)

. . .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(*c*) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario, indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*f*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*g*) Da compilarsi ad opera dei soli candidati che superino il 40° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

(*h*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*i*) Si terrà conto dei soli titoli documentati entro il termine previsto per la presentazione delle domande.

(*l*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

a) Conoscenza generale di astronomia teorica e pratica;
b) Fondamenti di elettronica teorica e applicata;
c) Istrumenti elettronici da laboratorio;
d) Macchine calcolatrici elettroniche.

(3813)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova presso l'osservatorio vesuviano di Resina

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1970, registro n. 37, foglio n. 216, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 4 luglio 1970, con il quale è stato indetto un concorso per esami ad un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova (ex coeff. 202) nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico degli osservatori astronomici e vesuviano, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio vesuviano di Resina;
Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, e in particolare l'art. 30, il quale ha introdotto una nuova disciplina dei concorsi per l'accesso alle qualifiche del personale tecnico degli osservatori astronomici e vesuviano;
Ravvisata la necessità di adeguare il predetto decreto ministeriale 10 gennaio 1969 alle sopravvenute disposizioni di cui al citato art. 30 della legge 3 giugno 1970, n. 380;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 10 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1970, registro n. 37, foglio n. 216, con il quale è stato indetto un concorso per esami ad un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova (ex coeff. 202) nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico degli osservatori astronomici e vesuviano, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio vesuviano di Resina, è modificato nel senso indicato dagli articoli seguenti.

Art. 2.

E' indetto un concorso per titoli ed esami ad un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova (ex coeff. 202) nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico degli osservatori astronomici e vesuviano, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio vesuviano di Resina.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le domande stesse, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione 4ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Restano valide le domande regolarmente prodotte in base al precedente decreto ministeriale 10 gennaio 1969.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto alla elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 4, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine suddetto.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del citato art. 4.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del suddetto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 7.

Il concorso è per titoli ed esami.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione.

Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica di laboratorio ed una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Sono ammessi alle prove orale e pratica di laboratorio i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta. Le prove orale e pratica di laboratorio non s'intendono superate se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) il libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati sul Bollettino ufficiale Parte II - del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione 4ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 8, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione 4ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta da bollo.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta da bollo, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta da bollo contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 4, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 3.

I concorrenti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

f) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta da bollo, ovvero certificato di esito di visita di leva in carta da bollo.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1971
Registro n. 20, *foglio n.* 55.

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione 4ª - Viale Trastevere — 00100 ROMA

. . sottoscritt . . . .(*a*), nat . . a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso per titoli ed esami ad un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova (ex coeff. 202) - carriera di concetto - con assegnazione

all'osservatorio vesuviano di Resina, concorso indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1970 registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1971, registro n. 20, foglio n. 55, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 26 aprile 1971.

A tal fine . . sottoscritt. . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt. . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . .,

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non avere procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado . .(*e*);

6) di non aver mai prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*f*);

7) di non essere stato destituit. . o dispensat. . dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarat . . decadut . . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione . . (*g*);

. sottoscritt. . dichiara, inoltre, di aver titolo all'elevazione del limite massimo di età perchè (*h*) .

. sottoscritt. . dichiara, altresì, di essere residente nel comune di . . (provincia di . .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*i*):
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e, riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. sottoscritt. . allega i documenti relativi ai seguenti titoli di merito (*l*). .

Luogo e data .

Firma (*m*)

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti;

(*e*) Il titolo di istruzione secondaria di secondo grado dovrà essere dichiarato anche da chi sia fornito di titolo di studio superiore.

(*f*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

(*g*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*h*) Da compilarsi ad opera dei soli candidati che superino il 40° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

(*i*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*l*) Si terrà conto dei soli titoli documentati entro il termine previsto per la presentazione delle domande.

(*m*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'articolo 4 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAMI

Risoluzione delle equazioni di 1° e 2° grado - calcolo logaritmico - nozioni fondamentali di fisica secondo i programmi delle scuole medie superiori - nozioni generali sugli apparecchi meteorologici, sismici, gravimetrici, elettrici, magnetici - relative misure ed elaborazione dei dati.

(3815)

MINISTERO DELL'INTERNO

Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a ventuno posti di applicato aggiunto in prova

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1970, con cui è stato indetto un concorso pubblico per esami a ventuno posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Amministrazione civile dell'interno;

Visto l'art. 3 del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, è composta dai signori:

Presidente:

Maietta dott. Antonio, vice prefetto in servizio al Ministero.

Componenti:

La Rosa dott. Corrado, vice prefetto in servizio al Ministero;

Tenaglia dott. Giuseppe, vice prefetto ispettore in servizio al Ministero;

Sciavicco dott. Oreste, direttore di sezione in servizio al Ministero;

Di Tomaso dott. Antonio, direttore di sezione in servizio al Ministero.

Il consigliere dott. Giuseppe Altorio, in servizio al Ministero, è incaricato di disimpegnare le funzioni di segretario.

Al presidente, ai componenti ed al segretario della commissione suddetta saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

La spesa graverà, per l'importo presunto di L. 1.100.000, sul capitolo 1052 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1971.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 febbraio 1971

p. *Il Ministro*: SPASIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1971
Registro n. 9, *foglio n.* 249

(3810)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a tre posti di aiuto tecnico di 2ª classe (periti).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 8 del regolamento organico approvato con decreto ministeriale 11 aprile 1963;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la delibera consiliare del 16 giugno 1969, con la quale è stato approvato il bando di concorso a tre posti di aiuto tecnico di 2ª classe (periti) dell'Istituto postelegrafonici;

Considerato che il dott. Di Iorio Pasquale è impedito a partecipare alle sedute della commissione a causa del suo precario stato di salute;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione;

Delibera

la nomina del dott. Spadaccino Peppino, capo ufficio presso l'Istituto postelegrafonici, in sostituzione del dott. Di Iorio Pasquale.

Roma, addì 1° aprile 1971

Il presidente: FERRARI

(3997)

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami ad otto posti di aiuto tecnico di 2ª classe (geometri).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 8 del regolamento organico approvato con decreto ministeriale 11 aprile 1963;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la delibera consiliare del 16 giugno 1969, con la quale è stato approvato il bando di concorso ad otto posti di aiuto tecnico di 2ª classe (geometri) dell'Istituto postelegrafonici;

Considerato che il dott. Di Iorio Pasquale è impedito a partecipare alle sedute della commissione a causa del suo precario stato di salute;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione;

Delibera

la nomina del dott. Adorisio Francesco, capo sezione presso l'Istituto postelegrafonici, in sostituzione del dott. Di Iorio Pasquale.

Roma, addì 1° aprile 1971

Il presidente: FERRARI

(3996)

Riduzione da sei a tre dei posti del concorso a inserviente

IL PRESIDENTE

Visto il bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 30 luglio 1969, con il quale è stato indetto il concorso per titoli a sei posti di inserviente, carriera ausiliaria, ruolo del personale di anticamera presso l'Istituto postelegrafonici;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina l'assunzione obbligatoria, senza concorso, dell'aliquota del 40 % sulla tabella organica del personale della carriera ausiliaria, presso le pubbliche amministrazioni;

Vista la carenza nell'aliquota stabilita dalla citata legge n 482 in favore degli invalidi di guerra, civili ed assimilati;

In esecuzione della delibera adottata dal consiglio di amministrazione, in seduta del 1° aprile 1971;

Determina:

Il numero dei posti di inserviente, carriera ausiliaria, ruolo personale di anticamera, previsto dal concorso bandito dall'Istituto postelegrafonici e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 30 luglio 1969, è ridotto da posti sei a posti tre.

Roma, addì 1° aprile 1971

Il presidente: FERRARI

(3998)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a sette posti di operaio dello Stato per la qualifica di mestiere di « falegname » qualificato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 1ª del 2 gennaio 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 21 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1970, registro n. 63 Difesa, foglio n. 211, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a sette posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « falegname » qualificato.

(3837)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a nove posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « montatore di automotocicli e mezzi blindo-corazzati » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 2ª del 9 gennaio 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 411/L in data 16 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1970, registro n. 63 Difesa, foglio n. 101, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a nove posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « montatore di automotocicli e mezzi blindo-corazzati » specializzato.

(3836)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Frosinone

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 17 aprile 1969, n. 3792, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia al 30 novembre 1968;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni all'uopo pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Frosinone, dall'ordine provinciale dei medici chirurghi, nonchè dai comuni interessati;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Formicola dott. Giovanni, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Lococciolo dott. Francesco, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;

Piscione dott. Paride, medico provinciale superiore del Ministero della sanità;

Mazzetti dott. Erminio, primario ostetrico ginecologo dell'ospedale generale di zona di Pontecorvo;

Iucci dott. Vincenzo, primario ostetrico ginecologo dell'ospedale generale provinciale di Sora;

Cencia Agnesina, ostetrica condotta.

Segretario:

Manzi dott. Renato, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione, che avrà la sua sede presso l'ufficio del medico provinciale di Frosinone, darà inizio alle prove di esame non prima che sia trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il decreto stesso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Frosinone e dei comuni interessati.

Frosinone, addì 5 aprile 1971

Il medico provinciale: FISCHETTI

(3817)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.